

COMUNE DI TAIO
Servizio Asilo Nido

**MODALITA' OPERATIVE PER
L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA
AL SERVIZIO ASILO NIDO**

Art. 1
OGGETTO DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI

Negli articoli seguenti vengono disciplinate le modalità di accesso e di fruizione del servizio Asilo Nido del Comune di Taio, la cui attività riveste carattere socio educativo di interesse pubblico.

AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 2
DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI

Hanno diritto ad usufruire del servizio Asilo Nido i bambini che hanno compiuto il terzo mese di vita, che non hanno superato il trentaseiesimo salvo quanto disposto al successivo comma 5, e che sono residenti con i genitori nel Comune di Taio.

Sono inoltre ammessi all'Asilo Nido i bambini, compresi nelle fasce d'età di cui al comma precedente, provenienti dai Comuni con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione per la fruizione del servizio fino alla copertura dei posti disponibili per gli utenti non residenti.

Qualora le domande di ammissione dei bambini residenti e dei comuni convenzionati fosse inferiore alla disponibilità di posti è possibile inserire anche bambini provenienti da altri comuni con integrale copertura del costo del servizio a carico dell'utente.

Nel caso in cui durante la frequenza al Nido si verifichi il trasferimento della residenza in un comune non convenzionato, viene consentita la fruizione del servizio fino alla conclusione del mese solare successivo alla variazione anagrafica. L'eventuale prosecuzione è subordinata al pagamento dell'intero costo del servizio come disposto al comma 7 dell'art. 16.

I bambini, una volta ammessi, hanno titolo a frequentare l'Asilo Nido fino al compimento del terzo anno d'età, con la precisazione che la dimissione verrà effettuata in concomitanza alla chiusura dell'attività nel periodo estivo dell'anno in cui il bambino raggiunge il limite massimo di età (tre anni).

Nel caso in cui il bambino compia il terzo anno successivamente alla chiusura del periodo estivo può proseguire con la frequenza, previo rinnovo della domanda nei termini stabiliti, fino al 31 dicembre. Dal primo di gennaio l'utente risulta dimesso d'ufficio.

Al fine di garantire una presenza significativa nel servizio, il bambino che sia ammesso a frequentare il Nido deve poterlo frequentare per un periodo non inferiore a quattro mesi, nel caso contrario non potrà essere ammesso. Per le domande relative ad un periodo superiore ai quattro mesi che però di fatto si traducono in una frequenza inferiore al citato periodo, il Comune provvederà al recupero della differenza fra i costi effettivi e la retta versata, salvo ricorrano gravi motivi di salute debitamente certificati.

Annualmente la Giunta Comunale determina, ai sensi del precedente comma 2, il numero dei posti riservati agli utenti di Taio, ai quali è data preferenza, e quelli a disposizione per i Comuni convenzionati.

La convenzione stipulata con altri Comuni deve disciplinare, nel pieno rispetto delle leggi e del presente regolamento, tutti gli aspetti del rapporto costituito compresa l'ammissione dei bambini ed il loro numero. Quest'ultimo dato non rappresenta una riserva dei posti, bensì indica il limite massimo di utenti ammissibili per ogni Comune. Qualora il numero dei posti non risulti evidenziato in convenzione dovrà essere annualmente comunicato entro il 15 giugno.

Nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori ai posti disponibili si procede all'ammissione secondo l'ordine di una apposita graduatoria predisposta dalla Giunta comunale sulla base dei criteri generali indicati nell'art. 7 del regolamento di gestione e definiti ed integrati con quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento.

Nell'ammissione all'Asilo Nido viene data priorità ai bambini portatori di handicap certificato dalla preposta struttura sanitaria.

Art. 3 DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

La situazione del nucleo familiare è quella, di norma, risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato famiglia rilasciata dal comune di residenza; tuttavia il coniuge non separato legalmente dal richiedente si considera componente del nucleo familiare, anche se non convive abitualmente nello stesso alloggio. I minori, risultanti da certificazione anagrafica, non legati al richiedente o al suo coniuge, da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione, tutela o affidamento, sono considerati componenti il nucleo familiare solo se il richiedente o il suo coniuge provvedono al loro mantenimento.

Il convivente legato da un rapporto coniugale di fatto è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato legalmente.

In caso di situazioni anomale può essere verificata la corrispondenza di quanto risultante dalla documentazione presentata.

Art. 4 DOMANDE DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda di ammissione all'Asilo Nido i genitori dei bambini con almeno un mese di vita.

Le domande di iscrizione vengono raccolte in ogni momento dell'anno nel rispetto dei seguenti periodi temporali:

- a) dal 1° ottobre al 15 maggio per le ammissioni dal 1 settembre (graduatoria ordinaria);
- b) dal 16 maggio al 30 di settembre per le ammissioni dal mese di gennaio dell'anno successivo (graduatoria ordinaria).

Le domande presentate dopo il 30 settembre, riferite all'anno educativo in corso, rientrano nelle graduatorie di riserva come disposto dal successivo art. 8.

Nella fase di avvio, fino al riempimento dei posti disponibili nella struttura, le ammissioni avverranno mensilmente a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Le domande per il rinnovo dell'iscrizione dovranno essere presentate nel periodo 15 aprile – 15 maggio.

I modelli per la compilazione della domanda di iscrizione all'Asilo Nido sono rilasciati dal Comune di Taio ed al medesimo devono essere riconsegnati corredati dalla documentazione probante le dichiarazioni prestate. Per i cittadini stranieri deve inoltre essere allegata copia del regolare permesso di soggiorno.

Gli utenti non residenti possono anche rivolgersi ai loro Comuni per il ritiro della predetta modulistica, la quale però dovrà essere consegnata esclusivamente al Comune di Taio che provvederà al rilascio di ricevuta.

Copia delle domande relative agli utenti non residenti, unitamente alla documentazione allegata, sarà successivamente inviata ai rispettivi Comuni, sia per gli eventuali provvedimenti di competenza, sia per la verifica dei dati dichiarati.

I richiedenti saranno convocati e saranno tenuti a presentarsi personalmente qualora la domanda presentata risulti incompleta per l'attribuzione dei punteggi e per la conseguente formazione delle graduatorie. L'eventuale mancato completamento della domanda sarà causa di esclusione dalla graduatoria.

Nel caso di particolari situazioni familiari che comportino priorità per l'accesso di cui all'art. 9

lettera A) punto a1, alla domanda dovrà essere allegata opportuna relazione – proposta del Servizio sociale. Qualora inoltre vi sia una partecipazione nella copertura delle quote a carico della famiglia da parte del predetto servizio la domanda risulterà completa solo in presenza del formale atto di assunzione della relativa spesa.

Art. 5 MODALITA' DI AMMISSIONE

Vengono confermate d'Ufficio le ammissioni dei bambini già frequentanti l'Asilo Nido, per i quali è stata rinnovata l'iscrizione nei termini di cui al comma 4 del precedente art. 4.

Per i nuovi iscritti, residenti a Taio o nei Comuni convenzionati, viene redatta specifica graduatoria salvo non ricorrano le condizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 6.

Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Regolamento dell'Asilo Nido, la Giunta comunale definisce il numero dei nuovi posti disponibili.

L'individuazione dei posti avviene mediante valutazioni in ordine alla composizione dei gruppi i quali devono essere formati sia in osservanza delle vigenti norme di legge in materia (lattanti – divezzi), che nel rispetto di una loro composizione omogenea in relazione all'età dei bambini. Definiti i posti disponibili quest'ultimi sono assegnati, secondo la collocazione nella predetta graduatoria, prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Taio. I rimanenti posti sono attribuiti, con le stesse modalità, ai residenti in Comuni convenzionati nel limite numerico eventualmente stabilito dal Comune interessato.

In caso di ulteriore disponibilità di posti potranno essere accolti i bambini provenienti da Comuni non convenzionati rispettando l'ordine di presentazione delle domande d'iscrizione.

Ad avvenuta assegnazione del posto, per concludere il procedimento di ammissione è necessario che la domanda venga integrata, entro i termini comunicati, con la seguente documentazione:

- a) copia della documentazione attestante i redditi relativi all'ultima dichiarazione presentata;
- b) documentazione comprovante eventuali detrazioni (qualora risulti diversa rispetto a quella allegata alla domanda di iscrizione);
- c) certificato di vaccinazione del bambino (solo per le nuove iscrizioni);
- d) ricevuta dell'avvenuto versamento di Euro 100,00 quale quota di anticipo tariffario, che sarà decurtato dalla prima retta (solo per le nuove iscrizioni).

Gli utenti ammessi al servizio possono rinunciare in ogni momento alla fruizione del medesimo con le modalità disposte dal successivo art. 15.

Per i posti che si rendono disponibili per rinuncia o per eventuali dimissioni dal Nido nel corso dell'anno educativo, l'accettazione deve essere effettuata entro il termine di 48 ore dalla comunicazione telefonica agli interessati.

Dopo l'accettazione del posto, il responsabile del procedimento comunica la data di ammissione all'asilo nido a partire dalla quale inizia la fase di inserimento.

Art. 6 GRADUATORIA DI AMMISSIONE

Entro il 15 giugno ed il 31 ottobre di ogni anno sarà predisposta, sulla base dei criteri e punteggi indicati nel successivo articolo 9, apposita graduatoria per l'ammissione al servizio.

La graduatoria dovrà essere posta al pubblico, nei tre giorni successivi, mediante affissione presso il Comune di Taio, i Comuni convenzionati e la sede dell'Asilo Nido.

La graduatoria resterà in vigore fino all'elaborazione di quella successiva.

Entro otto giorni dalla data di pubblicazione le famiglie possono presentare ricorso per iscritto contro la posizione attribuita in graduatoria alla loro domanda. Il ricorso, motivato e documentato,

deve essere presentato al Comune di Taio.

La graduatoria non sarà predisposta solo nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione presentate risulti inferiore ai posti disponibili.

Art. 7

VALIDITA' TEMPORALE ED UTILIZZO DELLE GRADUATORIE ORDINARIE

La graduatoria viene utilizzata per determinare l'ordine di ammissione dei bambini al Nido in relazione ai posti disponibili per ciascuna categoria di utenti (lattanti e divezzi), tenendo conto di quanto disposto al 3° comma del precedente articolo 5.

La graduatoria è inoltre utilizzata ad esaurimento per sopperire ad eventuali rinunce alla fruizione del servizio o comunque in presenza di posti liberi.

Art. 8

GRADUATORIE DI RISERVA

Tutte le domande presentate dopo la scadenza del 30 settembre saranno inserite in ulteriori graduatorie di riserva predisposte mensilmente d'ufficio nel periodo novembre - marzo alle quali si attingerà solo nel caso in cui vi siano ancora posti disponibili. A tal fine tutte le domande, sia della graduatoria precedentemente pubblicata (giugno) sia di quella in corso di formazione (settembre), devono risultare accolte, salvo i casi di decadenza per rinuncia al posto di cui all'art. 10, comma 1.

Il rifiuto al posto offerto nella graduatoria di riserva non comporta alcuna decadenza; la domanda viene inserita nella graduatorie successiva senza però attribuzione del punteggio relativo al tempo di attesa riservato unicamente alle domande non accolte inserite nelle graduatorie ordinarie.

Art. 9

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI FINI DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie di ammissione vengono formulate con l'attribuzione dei punteggi sotto elencati:

A) PUNTI ASSEGNABILI PER PARTICOLARI SITUAZIONI FAMILIARI

Priorità a1:

per i bambini che vivono in condizioni ambientali e sociali o per impedimento fisico grave di un genitore che compromettano la loro integrità psico-fisica e l'inserimento al Nido venga valutato elemento necessario al progetto di tutela dal Servizio Sociale (giustificata da opportuna relazione – proposta) e casi di affidamento educativo – assistenziale.

Priorità a2:

bambini che presentino minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. La situazione di handicap dovrà essere attestata da idonea documentazione medica rilasciata da struttura riconosciuta competente in materia.

B) PUNTI ASSEGNABILI PER SITUAZIONI FAMILIARI ORDINARIE

- | | | |
|----|---|---|
| b1 | Presenza di un solo genitore (riconoscimento di un solo genitore, separazione legale, divorzio, vedovi) | 8 |
| b2 | Presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap grave (lo stato di invalidità deve essere riconosciuto dalle competenti Commissioni sanitarie) | |
| | CON INVALIDITA' DAL 50 AL 70% | |
| | - genitore del bambino (o, in caso di assenza, chi svolge funzione genitoriale) | 4 |
| | - altro familiare | 2 |
| | CON INVALIDITA' DAL 71 AL 90% | |
| | - genitore del bambino (o, in caso di assenza, chi svolge funzione genitoriale) | 6 |
| | - altro familiare | 4 |
| | CON INVALIDITA' SUPERIORE AL 90% | |

- genitore del bambino (o, in caso di assenza, chi svolge funzione genitoriale)	8
- altro familiare	6
b3 Presenza nel nucleo familiare di bambini di età inferiore ai 10 anni	
IN NUCLEI FAMILIARI CON 1 O 2 FIGLI	
- per ogni bambino	1
- per ogni bambino gemello	2
IN NUCLEI FAMILIARI CON 3 O PIU' FIGLI	
- per ogni bambino	1,5
- per ogni bambino gemello	2,5
b4 Occupazione dei genitori (il punteggio è attribuito ad ogni genitore e viene raddoppiato in caso di presenza di un solo genitore. Per ogni genitore si considera una sola situazione occupazionale sottoelencata)	
- nel caso in cui entrambi i genitori o un solo genitore presente siano occupati annualmente a tempo pieno alla somma dei singoli punteggi si aggiungono punti	1
- occupazione a tempo indeterminato e orario a tempo pieno*	5
- occupazione a tempo indeterminato e orario a par-time (fino a 25 ore settimanali)**	3
- occupazione a tempo determinato e orario a tempo pieno	2
- occupazione a tempo determinato e orario a tempo par-time (fino a 25 ore settimanali)	1
- occupazione stagionale a tempo pieno	2
- occupazione stagionale part-time (fino a 25 ore settimanali)	1
- genitori studenti iscritti a scuole medie superiori, corsi para universitari e corsi universitari con obbligo di frequenza	2
- genitori disoccupati (iscritti alle liste di collocamento)	1

*punteggio assegnato anche per l'attività agricola certificata da iscrizione all'albo di prima categoria

** punteggio assegnato anche per l'attività agricola certificata da iscrizione all'albo di seconda categoria

C) SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica viene accertata mediante la presentazione, unitamente alla domanda di iscrizione, della documentazione fiscale (CUD, MOD. 730, UNICO, DIC. IVA) relativa ai redditi dichiarati nell'anno precedente.

c1 Reddito procapite del nucleo familiare.

Per reddito pro - capite del nucleo familiare si intende il reddito determinato in base a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'art.16. Viene individuato con le stesse modalità previste per la definizione delle rette di frequenza:

- nuclei familiari a cui viene erogata l'assistenza economica di base	5
- fino a euro 3.100,00	4
- da euro 3.100,01 a euro 4.600,00	3
- da euro 4.600,01 a euro 6.700,00	2
- da euro 6.700,01 a euro 8.800,00	1
- oltre a euro 8.800,00	0

D) TEMPO DI ATTESA

Per le domande non soddisfatte che si inseriscono nella graduatoria successiva 6

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Tutti i punteggi sono attribuiti sulla base delle dichiarazioni riportate sulla domanda di iscrizione. A tal fine è necessario che siano allegati i documenti provanti quanto indicato.

PRECEDENZA IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio la precedenza è assegnata all'utente con minor reddito pro capite. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata dalla data di presentazione della domanda.

MODIFICHE DELLE SITUAZIONI DESCRITTE AI PUNTI A) E B)

Qualora dopo la presentazione della domanda si verificano modifiche nelle situazioni di cui ai punti A) e B) l'utente deve darne comunicazione al Comune di Taio entro il 15 maggio e 30 settembre, date di scadenza della presentazione delle domande e termini di riferimento per la predisposizione delle graduatorie ordinarie.

PASSAGGIO DA UNA GRADUATORIA ALLA SUCCESSIVA

Le domande non accolte vengono inserite d'ufficio nella graduatoria successiva con l'aggiornamento del punteggio relativo al tempo di attesa pari a 6 punti ed alle situazioni di cui ai punti A) e B) se comunicate dall'interessato nei tempi stabiliti.

Art. 10 RINUNCE

La mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione di cui al 5° comma dell'art 5, viene intesa come rinuncia al posto, con conseguente decadenza dalla graduatoria.

La mancata accettazione di posti che si rendono liberi nel corso dell'anno educativo, comporta invece la collocazione all'ultimo posto in graduatoria.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Art.11 SERVIZIO ORDINARIO

In conformità con quanto stabilito dall'art. 4, tutti i bambini sono ammessi alla fruizione del servizio con l'orario prescelto all'atto della domanda di iscrizione.

Per la frequenza in orario antimeridiano, dalle 7.30 alle 13.00, tutti i bambini devono essere presenti al nido entro le ore 9.30 ed entro le stesse ore 9.30 deve essere comunicata al Nido l'eventuale assenza per la giornata, oppure, se del caso, per i giorni successivi in relazione a stati morbosi del bambino.

Per le frequenze in orario pomeridiano, dalle 13.00 alle 18.00, i bambini devono essere presenti al nido entro le ore 13.00, orario entro il quale deve essere comunicata l'eventuale assenza.

Eventuali accordi preventivi che, in relazione alle esigenze della famiglia, prevedano la presenza del bambino in momenti diversi da quelli stabiliti, hanno carattere eccezionale e vanno definiti con il responsabile della struttura ed autorizzati dal Comune.

L'uscita giornaliera del bambino deve avvenire nel rispetto dell'orario di frequenza prescelto.

Il mancato rispetto dell'orario stabilito, dovrà essere segnalato dalla Coordinatrice e comporterà il conteggio della retta fissata per la frequenza con orario intero o con orario prolungato.

Art. 12 INSERIMENTO

L'inserimento del bambino avviene con la presenza del genitore o di una persona per lui significativa, secondo tempi e modi concordati tra famiglia e Asilo Nido.

In considerazione della delicatezza dell'inserimento la presenza del genitore al Nido viene richiesta di norma per due settimane (periodi differenziati potranno essere concordati dalla Coordinatrice con i genitori).

L'accettazione di bambini è accompagnata di norma da un colloquio educatore – genitore ed è subordinata alla presentazione della prescritta documentazione sanitaria.

Per il periodo di inserimento del bambino al Nido, determinato in 15 giorni, viene richiesta la retta

corrispondente a quella prevista per l'orario ridotto della fascia di appartenenza.

Art. 13 FREQUENZE ED ASSENZE

La frequenza all'Asilo Nido deve avere carattere di continuità. Non vengono accolte domande di iscrizione per periodi inferiori a quattro mesi.

Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori a quindici giorni possono dar luogo alla esclusione del servizio previo accertamento da parte della Coordinatrice, attraverso un contatto con i genitori, delle motivazioni dell'assenza.

L'interruzione temporanea della frequenza (periodo estivo, altri periodi e per qualsiasi motivo) richiesta dalla famiglia comporta l'addebito dell'intera retta di frequenza. In tali casi non è accordabile la modifica di orario volta alla riduzione della retta.

Art. 14 MODIFICA ORARIO DI FREQUENZA

Al momento dell'iscrizione sulla domanda deve essere indicato l'orario di frequenza, orario con il quale il bambino viene ammesso al Nido.

Nel corso del periodo educativo è consentita la modifica dell'orario prescelto. In tal caso dovrà essere presentata richiesta scritta direttamente alla Coordinatrice dell'Asilo nido, la quale provvederà ad informare l'ufficio ragioneria comunale.

La modifica dell'orario decorre dal momento in cui la richiesta viene accolta da parte della Coordinatrice, mentre la variazione delle rette di frequenza avviene nel seguente modo:

- a) Nuovo orario decorrente dal 1° del mese:
 - applicazione della nuova retta corrispondente;
- b) Nuovo orario decorrente nel corso del mese:
 - aumento delle ore di frequenza: applicazione per l'intero mese della retta corrispondente al nuovo orario prescelto;
 - diminuzione delle ore di frequenza: la nuova retta ridotta verrà conteggiata dal mese successivo.

Art. 15 DIMISSIONI DAL SERVIZIO

Il ritiro dall'Asilo nido deve essere sempre comunicato per iscritto, da parte dei genitori del bambino, al Comune di Taio con un preavviso di almeno 30 giorni.

Tale termine non si applica solo nel caso in cui il ritiro sia dovuto a gravi motivi di salute debitamente certificati.

Qualora il termine stabilito non venga rispettato sarà addebitata all'utente la retta di frequenza rapportata ai giorni di mancato preavviso.

Art. 16 CONTRIBUZIONI

Gli utenti dell'Asilo Nido sono tenuti a corrispondere le rette di frequenza stabilite dal Comune di Taio determinate in base alla situazione socio – economica del proprio nucleo familiare come individuato dal precedente art. 3.

Per la determinazione del reddito complessivo comunque deve essere conteggiato il reddito percepito dai genitori del bambino e diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare. A tal fine si considerano componenti del nucleo i genitori, coniugati o non, anche con residenze diverse dal bambino, il bambino ed i fratelli. Nel caso di separazione legale o divorzio si considera il reddito del genitore a cui è affidato il bambino, compresi gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento

del figlio.

Per la determinazione della retta mensile di frequenza reddito e detrazioni vengono conteggiate secondo i parametri approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 37 di data 10 novembre 2009.

La retta di frequenza si compone di una quota fissa mensile e di una quota giornaliera.

La quota fissa viene ridotta al 50% nei casi in cui la fruizione del servizio decorra dal 16° giorno del mese, ovvero la medesima si concluda nei primi 15 giorni del mese. Essa non è inoltre dovuta per i periodi di chiusura del Nido disposti dall'Amministrazione.

La quota giornaliera deve essere corrisposta considerando le giornate di effettiva presenza del bambino al Nido.

Quanto disposto nei precedenti commi non si applica nella determinazione della retta di frequenza relativa ad utenti non residenti a Taio o in Comuni convenzionati, per i quali viene addebitato l'intero costo del servizio. Quest'ultimo, determinato in via presuntiva d'ufficio, viene anticipato mensilmente con le modalità previste per le rette di frequenza ed annualmente sarà oggetto di conguaglio in base ai costi effettivi.

Per facilitare la gestione amministrativa l'ufficio, salvo diverse indicazioni, provvederà ad intestare la documentazione al genitore con il cognome uguale a quello del bambino.

Il pagamento della retta avviene in via posticipata ed il termine è fissato il giorno 27 del mese successivo a quello di frequenza.

Per la frequenza con orario diverso da quello di ordinaria apertura dell'Asilo, accordato ai sensi dell'art. 11 comma 4, in aggiunta alla retta di frequenza viene addebitato un'ulteriore importo a completa copertura dei costi sostenuti.

In caso di mancata regolarizzazione del pagamento, l'utente viene invitato a provvedere al saldo entro cinque giorni dalla data di ricezione del sollecito con il quale si comunica inoltre l'avvio della procedura per la dimissione d'ufficio. Il mancato versamento comporta l'esclusione dal servizio a tutti gli effetti ed il Comune provvederà alla riscossione coattiva del credito. In deroga a tale disposizione, è consentita la regolarizzazione dei pagamenti anche entro la successiva scadenza mensile, qualora il mancato pagamento sia imputabile unicamente a disguidi bancari documentati.

Nel caso in cui si ripetano mancate regolarizzazioni di pagamento, all'utente con la nota e le modalità di cui al comma precedente viene richiesto il versamento di tutte le pendenze maturate a quel momento.

Per gli utenti che non hanno autorizzato l'addebito automatico in conto (R.I.D.), fatta salva la prima mensilità, come pure nel caso di sollecito, verrà addebitato a titolo di rimborso delle maggiori spese amministrative un importo pari ad Euro 5,00.

La concessione di eventuali esoneri dal pagamento della contribuzione dovuta, concessi in applicazione delle specifiche norme in vigore, è subordinata all'assunzione di formali atti di impegno, da parte del Comune di residenza o dell'Ente preposto alla gestione dei servizi di assistenza sociale, a corrispondere al Comune di Taio l'ammontare del contributo dal cui pagamento l'utente potrebbe essere esonerato.

INDICE

Articolo	1	Oggetto del Regolamento	pag.	2
AMMISSIONE AL SERVIZIO				
Articolo	2	Disciplina delle ammissioni	pag.	2
Articolo	3	Definizione di nucleo familiare	pag.	3
Articolo	4	Domande di ammissione	pag.	3
Articolo	5	Modalità di ammissione	pag.	4
Articolo	6	Graduatoria di ammissione	pag.	4
Articolo	7	Validità temporale ed utilizzo delle graduatorie ordinarie	pag.	5
Articolo	8	Graduatorie di riserva	pag.	5
Articolo	9	Criteri per l'assegnazione dei punteggi ai fini della	pag.	5
Articolo	10	Rinunce	pag.	7
FRUIZIONE DEL SERVIZIO				
Articolo	11	Servizio ordinario	pag.	7
Articolo	12	Inserimento	pag.	7
Articolo	13	Frequenze ed assenze	pag.	8
Articolo	14	Modifica orario di frequenza	pag.	8
Articolo	15	Dimissioni dal servizio	pag.	8
Articolo	16	Contribuzioni	pag.	8